



COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Sportello Unico per le Attività Produttive

Offida lì **28.08.2023**

(Rif. 9854 del 17.08.2023)

(solo via PEC)

ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Spett.le **PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**
Servizio Tutela Ambientale
Viale della Repubblica n.34
63100 **ASCOLI PICENO** (AP)

OGGETTO: Art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico (PAU);
Progetto: "*Ampliamento impianto di depurazione di S.M. Goretti di Offida a 25.000 AE*";
Località: C.da Tesino n. 137/A - Offida (AP);
Richiedente: C.I.I.P. S.p.A. con sede a Ascoli Piceno (AP), in Viale della Repubblica, 24;
Conferenza di servizi del 6 aprile 2023 (art. 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i.).

Riscontro alla nota prot. n. 9854 del 17.08.2023.

Trasmissione prescrizioni generali del permesso di costruire.

Con riferimento all'istanza in oggetto, a seguito del parere favorevole con prescrizioni, espresso in data odierna da questo Comune in sede di Conferenza di Servizi, sia sotto il profilo paesaggistico-ambientale che sotto quello urbanistico-edilizio, si comunica che il Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) può essere rilasciato dalla Provincia di Ascoli Piceno per il progetto "*Id AATO nuovo_id_5 - Codice Progetto D094 - Codice Commessa DX94 - Ampliamento dell'impianto di depurazione di Santa Maria Goretti di Offida a 25.000 AE*", per i seguenti titoli:

- Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- Permesso di costruire, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

entrambi, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con nota prot. n. 8536 del 01/08/2023 e dal Piceno Consind con Delibera del Comitato Direttivo n. 204 del 03/08/2023.

Si fa altresì presente che il rilascio del titolo edilizio abilitativo (Permesso di costruire) è altresì subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 22, comma 2°, del D.P.R. n. 380/2001. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 dovranno essere preventivamente oggetto di permesso di costruire rilasciato dal Comune;
- Si deve evitare, in ogni caso, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- Devono essere osservate le norme, disposizioni e prescrizioni costruttive di cui al Capo I-II-IV del D.P.R. n. 380/2001, in merito alle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed alle strutture metalliche (ex legge n. 1086/1971), nonché alle prescrizioni per le zone sismiche (ex legge n. 64/1974 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n° 3274, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 08/05/2003);
- La ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà;
- Qualora non siano stati indicati nella domanda di permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori;
- Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi;



63035 Offida - Corso Serpente Aureo n° 66 - Tel 0736/888740 - Fax 0736/889648
www.comune.offida.ap.it e-mail: gestioneterritorio@comune.offida.ap.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 00136120441

QUESTO DOCUMENTO È STATO STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100%





- 9) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, estremi del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice dei lavori, le generalità del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente dei lavori, del responsabile per la sicurezza del cantiere e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e le eventuali segnalazioni certificate di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta;
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente;
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese;
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole;
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n.10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relative alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n.10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20.12.1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20.12.1993);
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate;
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari;
- 17) La segnalazione certificata di agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento e il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 18 novembre 1991, n. 363, dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Comune non procederà al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità richiesto dall'interessato;
- 18) Il titolare del permesso di costruire, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica. Per le costruzioni eseguite in difformità del permesso di costruire si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dal Titolo IV° del D.P.R. 06.06.2011, n. 380 e s.m.i. nonché delle vigenti norme in materia;
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario;
- 20) Il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.), in conseguenza, dei quali il titolare del permesso di costruire o assuntore dei lavori non potranno pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
- 21) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non abilita all'esercizio dell'attività che è regolata dalle vigenti norme in materia;
- 22) Il presente permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario il permesso di costruire è da ritenersi nullo e senza efficacia;



COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Sportello Unico per le Attività Produttive

- 23) È assolutamente vietato l'abbattimento di vegetazione protetta, senza la preventiva autorizzazione degli enti competenti in materia;
- 24) È fatto obbligo, infine, di rispettare le disposizioni e prescrizioni di cui:
- alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 recante: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" (G.U. n. 76 del 21.03.1974) e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle relative norme tecniche e circolari di applicazione;
 - al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante: "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" (G.U. n. 148 del 27.06.1987), nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
 - al D.M. 20 novembre 1987 recante: "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento" (G.U. n. 285 del 05.12.1987);
 - alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" (G.U. n. 145 del 23.06.1989), nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
 - alla legge 5 marzo 1990, n. 46 recante: "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili (G.U. n. 59 del 12.03.1990) e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15.02.1992);
 - al D.M. 21 dicembre 1990, n. 443 recante: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili" (G.U. n. 24 del 21.12.1990);
 - alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante: "Norme per l'attuazione del piano energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" (G.U. n. 13 del 16.01.1991) e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle relative norme tecniche e circolari di applicazione;
 - al D.P.C.M. 1° marzo 1991 recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991), in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico; ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante: "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. n. 254 del 30.10.1995);
 - al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 recante: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (G.U. n. 242 del 14.10.1993);
 - al D.M. 13 dicembre 1993 recante: "Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici" (G.U. n. 297 del 20.12.1993);
 - al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 recante: "Attuazione della direttiva 92/57/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" (G.U. n. 223 del 23.09.1996);
 - al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (G.U. n. 245 del 20.10.2001) e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle relative norme tecniche e circolari di applicazione;
 - al D.Lgs. 31 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14.04.2006) e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle relative norme tecniche e circolari di applicazione;
 - al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (G.U. n. 101 del 30.04.2008);
 - al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (G.U. n. 61 del 12.03.2008);
 - al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e 2003/30/CE (G.U. n. 71 del 28.03.2011);
 - al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 recante: "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" (G.U. n. 221 del 21.09.2012);
- 25) Per la gestione dei materiali scavati si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla normativa sulle terre e rocce da scavo, per quanto applicabile, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 ed dell'art. 41 bis della Legge 98/2013;
- 26) Il Direttore dei Lavori è tenuto a comunicare, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori, utilizzando l'apposito modello predisposto nel portale SUAP di questo Comune.

Distintamente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Arch. Fabio Menziatti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e delle norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

